

## PREMESSA DI VALORI

50&Più pone al centro della propria attività associativa un sistema condiviso di principi e valori ~~ai~~ **quali uniforma il esplicitati nel** proprio Statuto:

- l'associazionismo come elemento fondante della società e democratica espressione della libertà delle persone e dei gruppi sociali;
- la solidarietà e la responsabilità nei confronti degli iscritti, degli anziani, delle altre generazioni e della società, come carattere primario della sua natura associativa;
- la democrazia interna quale regola fondamentale per favorire l'uguaglianza degli iscritti, la loro partecipazione a tutti i livelli alla vita associativa e la piena trasparenza dell'operato degli organi statutari;
- lo spirito d'iniziativa e imprenditoriale quali essenza e positiva sintesi della cultura di impresa, delle attività professionali e del lavoro autonomo, rappresentata dal sistema Confederale "Imprese per l'Italia";
- il riconoscimento degli anziani come risorsa per la società da sviluppare e valorizzare promuovendone il ruolo sociale, il protagonismo attivo e l'immagine positiva;
- l'incontro e l'aggregazione tra le persone quali elementi che danno forza al ruolo associativo attivo, favoriscono le relazioni e contrastano l'emarginazione e l'isolamento;
- lo sviluppo del benessere della persona anziana, attraverso la soddisfazione non solo dei bisogni primari, ma anche di socializzazione, partecipazione, comunicazione, cultura, bellezza, amicizia, fratellanza, integrazione, rispetto, ascolto, fiducia, condivisione;
- la formazione continua durante tutto l'arco della vita per favorire i processi di apprendimento e auto-apprendimento;
- la collaborazione attiva tra gli anziani e pensionati in Italia e in tutti i paesi d'Europa e del mondo che trovando la propria forza nella dimensione sovranazionale, promuova lo sviluppo dei diritti sociali e civili della convivenza pacifica e della democrazia politica.

\* \* \*

# **STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "50&PIÙ"**

## **TITOLO I**

### **Denominazione-Soci-Scopi**

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione e rappresentanza**

1. "50&Più" è Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro che opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l'assistenza dei propri soci a sostegno dell'invecchiamento attivo ed ai fini dell'affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana.
2. 50&Più è Associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
3. Ha sede in Roma, la sua durata è illimitata ed ha termine per deliberazione dell'Assemblea.
4. 50&Più aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali.
5. L'Associazione può aderire ad Organizzazioni costituite a livello nazionale o internazionale che perseguono medesimi finalità ed obiettivi. Possono aderire all'Associazione le Organizzazioni che si riconoscono nei valori e nelle finalità di 50&Più. I relativi rapporti sono regolamentati da apposite convenzioni.
6. L'Associazione può promuovere, al proprio interno, la costituzione di organismi specifici per il raggiungimento di particolari fini sociali.

#### **Articolo 2**

##### **Soci**

1. Sono soci coloro i quali condividono i valori e gli scopi dell'Associazione e si impegnano ad osservarne lo Statuto.
2. La qualifica di socio è intrasmissibile e non può essere riferita a partecipazione temporanea. Essa si consegue con la sottoscrizione di un atto di adesione all'Associazione "50&Più" e con il pagamento della quota associativa, irripetibile, tanto in caso di recesso quanto in caso di morte, e non rivalutabile.
3. Il mancato versamento della quota associativa comporta la decadenza automatica dalla qualità di socio.
4. L'Associazione "50&Più", per il raggiungimento dei fini statutari, inquadra i soci residenti nella stessa provincia in strutture territoriali denominate 50&Più provinciali.

#### **Articolo 3**

##### **Sostenitori e collaboratori volontari**

Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano elargizioni, di qualunque importo, a favore dell'Associazione. Sono altresì sostenitori le persone fisiche che, condividendone le finalità,

collaborano volontariamente e gratuitamente con l'Associazione e ne divulgano programmi e iniziative. I sostenitori sono informati periodicamente sulle attività dell'Associazione.

#### **Articolo 4**

##### **Scopi dell'Associazione**

1. L'Associazione promuove azione di rappresentanza, tutela, assistenza e valorizzazione della persona matura e, in aderenza ai principi contenuti nell'art. 3 della Costituzione Italiana e dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, si impegna in particolare a sostegno dell'invecchiamento attivo ponendo in essere tutte le iniziative volte a:

- a) valorizzare la condizione dell'anziano, concorrendo ad eliminare ogni forma di discriminazione ed emarginazione riguardante l'età ed ogni altra forma di disparità;
- b) elevare la dignità, il ruolo, la qualità di vita e la condizione dell'anziano nella società e a valorizzarne l'immagine nella pubblica opinione;
- c) favorire la socializzazione e l'integrazione delle persone, sollecitandone gli interessi, la creatività, la cultura e le energie;
- d) sviluppare i rapporti intergenerazionali attraverso il costruttivo confronto, la condivisione e la trasmissione di esperienze;
- e) rappresentare e tutelare i soci nei confronti delle pubbliche istituzioni, con particolare riguardo alla previdenza, all'assistenza ed ai servizi socio-sanitari;
- f) intraprendere ogni iniziativa ritenuta opportuna per l'integrazione, la tutela e l'assistenza degli anziani emigrati ed immigrati;
- g) valorizzare le persone anziane come risorsa della società, realizzando in tema di invecchiamento attivo azioni di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni europee e di collaborazione con organizzazioni estere di rappresentanza della terza età;
- h) informare i soci sui loro diritti in modo che sia assicurata la pienezza delle forme di sicurezza sociale anche nella quiescenza.

2. Per la concreta attuazione delle finalità istituzionali di tutela e rappresentanza dei propri soci, 50&Più pone in essere tutte le iniziative idonee a garantire l'assistenza e la consulenza necessaria per soddisfare ogni esigenza degli associati. In questo ambito presta ai propri associati servizi di informazione, di formazione e di consulenza o di assistenza in materia politico-sindacale, tecnico-legale, fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, assicurativa, abitativa, ambientale, della sicurezza, nonché in materia assistenziale. Offre inoltre promozione e assistenza in materia di turismo sociale, sport e tempo libero.

3. L'Associazione può prestare detti servizi direttamente o tramite appositi contratti, convenzioni, commissioni stipulati con terzi, ovvero tramite la costituzione di apposite società o la partecipazione a società esistenti.

## **TITOLO II**

### **Articolazione Organi centrali e territoriali**

#### **Articolo 5**

##### **Struttura organizzativa**

1. "50&Più" Associazione si organizza per il raggiungimento dei propri fini in 50&Più provinciali, dette anche Associazioni, e 50&Più regionali, dette anche Unioni.
2. Le 50&Più provinciali e regionali non hanno personalità giuridica. Esse godono di autonomia amministrativa nei limiti e secondo le norme previste dal presente Statuto e dagli appositi Regolamenti.

## **Articolo 6**

### **Articolazione struttura organizzativa**

1. L'Associazione si articola in:
  - a) Organizzazione centrale;
  - b) Organizzazioni territoriali: 50&Più provinciali e 50&Più regionali.
2. Sono organi della Organizzazione centrale:
  - a) l'Assemblea nazionale;
  - b) il Consiglio direttivo;
  - c) la Giunta esecutiva;
  - d) il Presidente;
  - e) il Collegio Sindacale;
  - f) il Collegio dei Probiviri;
  - ~~g) la Consulta del Presidente.~~
3. Sono organi delle 50&Più provinciali:
  - a) l'Assemblea provinciale;
  - b) il Consiglio direttivo;
  - c) il Presidente.
4. Sono organi delle 50&Più regionali:
  - a) il Consiglio regionale;
  - b) il Presidente.
5. L'Assemblea, ai vari livelli, può eleggere, su proposta del Presidente, il Presidente Onorario, ai sensi dell'art. ~~19~~ **18**, comma 1 dello Statuto.

## **Articolo 7**

### **Assemblea nazionale: natura e composizione**

1. L'Assemblea nazionale può essere ordinaria o straordinaria.
2. Essa è costituita dai Presidenti delle 50&Più provinciali o loro delegati, scelti tra i componenti del Consiglio direttivo della 50&Più provinciale rappresentata. Può essere delegato anche il Presidente di un'altra 50&Più provinciale.
3. Ciascun partecipante all'Assemblea non può disporre, comunque, di più di due deleghe.
4. Ogni 50&Più provinciale ha diritto ad un voto ogni 250 iscritti o frazione di 250, non inferiore a 100 iscritti.

## **Articolo 8**

### **Assemblea nazionale: modalità di convocazione**

1. L'Assemblea nazionale ordinaria è convocata, almeno due volte all'anno, dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, da spedire a ciascuna 50&Più provinciale avente diritto alla partecipazione, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.

2. L'Assemblea nazionale straordinaria è convocata, con il rispetto dei termini previsti per l'Assemblea ordinaria, dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno 3/5 dei membri del Consiglio direttivo oppure un numero di 50&Più provinciali che dispongano di almeno 1/5 dei voti spettanti alla totalità delle 50&Più stesse, secondo quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, del presente Statuto.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, che possono svolgersi anche nella stessa giornata.
4. Nei casi di urgenza, la comunicazione per la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie può essere inviata per fax o e-mail con cinque giorni di preavviso.

## **Articolo 9**

### **Assemblea nazionale: costituzione e svolgimento**

1. L'Assemblea nazionale è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità delle 50&Più provinciali aventi diritto.
2. L'Assemblea nazionale si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle 50&Più provinciali rappresentate.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Il sistema di votazione è quello a voto palese per alzata di mano, salvo diversa decisione dell'Assemblea. È obbligatorio il voto a scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti persone e per le elezioni delle cariche sociali. In caso di scrutinio segreto deve essere assicurato l'anonimato attraverso forme di votazione che escludano l'individuazione del votante e che siano basate sul sistema previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 del presente Statuto.
4. In caso di parità di voti, si procede a nuova votazione e in caso di rinnovata parità, la proposta si intende respinta.
5. Nelle elezioni per le cariche sociali, quando ci sia parità di voti tra due eletti, si intende nominato il rappresentante più anziano d'età.

## **Articolo 10**

### **Assemblea nazionale: nomina del Presidente**

1. Il Presidente dell'Assemblea nazionale viene nominato di volta in volta, unitamente a due scrutatori. Può essere designato anche il Presidente nazionale, salvo che per le Assemblee elettive.
2. Le funzioni di Segretario, con il compito di redigere il verbale, curarne la conservazione agli atti dopo la firma del Presidente, dello stesso Segretario e, nel caso di Assemblee elettive, degli scrutatori, sono assunte dal Segretario Generale di "50&Più" Associazione o, in caso di impedimento, da un suo designato.

## **Articolo 11**

### **Assemblea nazionale ordinaria: competenze**

1. L'Assemblea nazionale ordinaria:
  - a) stabilisce le linee generali di politica associativa;
  - b) esamina ed approva il rendiconto consuntivo e preventivo;
  - c) approva la misura dei contributi associativi, proposti dal Consiglio direttivo;
  - d) procede, ogni quinquennio, all'elezione:

- d1) del Presidente;
- d2) dei 30 componenti il Consiglio direttivo;
- d3) del Collegio Sindacale;
- d4) del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

## **Articolo 12**

### **Assemblea nazionale straordinaria: competenze**

1. L'Assemblea nazionale straordinaria:
  - a) approva le modifiche statutarie;
  - b) delibera sullo scioglimento della Associazione.
2. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di tante 50&Più provinciali che dispongano, in proprio o per delega, di almeno il 60% di voti esprimibili. Le deliberazioni sono assunte con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.
3. Per lo scioglimento della Associazione è necessario il voto favorevole di tante 50&Più provinciali che dispongano, in proprio o per delega di almeno il 75% dei voti esprimibili.

## **Articolo 13**

### **Consiglio direttivo: composizione e convocazione**

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente che lo presiede, da 30 componenti eletti dall'Assemblea e dai consiglieri eventualmente cooptati ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera m), **dal Vice Presidente Vicario della provincia di appartenenza del Presidente Nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera n).**
2. Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo il Segretario Generale e, con voto consultivo, eventuali esperti nominati dal Consiglio su indicazione del Presidente, fino ad un massimo di due persone.
3. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno e quante volte egli lo ritenga necessario o lo richieda almeno 1/3 dei componenti.
4. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, da spedire a ciascun consigliere, almeno 5 giorni **lavorativi** prima del giorno fissato per la convocazione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata, via fax o e-mail con 3 giorni **lavorativi** di preavviso.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.
6. Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei suoi membri.
- 7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.** Non sono ammesse deleghe.
- 8. Le deliberazioni che riguardano persone vengono assunte con votazione a scrutinio segreto.**

## **Articolo 14**

### **Consiglio direttivo: competenze**

1. Spetta al Consiglio direttivo ogni azione che si renda necessaria per il conseguimento dei fini statutari e l'attuazione delle direttive tracciate dall'Assemblea.
2. In particolare, esso:

- a) vota, a scrutinio segreto, la composizione della Giunta esecutiva – cinque Vice Presidenti e **cinque dieci** membri – proposta dal Presidente tra i componenti del Consiglio direttivo sulla base di criteri di rappresentanza territoriale ed esperienza associativa;
- b) predispone la bozza dei rendiconti preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea;
- c) propone all'Assemblea la misura dei contributi annuali dovuti dai soci;
- d) stabilisce i costi dei servizi resi ai soci nonché i costi di incentivazione, informazione ed archiviazione concernenti la gestione organizzativa dovuti pro quota dalle 50&Più provinciali;
- e) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale dell'Associazione;
- f) approva i regolamenti:
- f1) per la disciplina ed il controllo dell'attività delle 50&Più provinciali e delle 50&Più regionali e in particolare per la costituzione e l'attività dei loro Organi;
  - f2) elettorale;
  - f3) dei Probiviri;
  - f4) amministrativo;
- g) definisce in progetti le direttive dell'azione associativa secondo le deliberazioni e gli indirizzi espressi dall'Assemblea;
- h) adotta ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che, in relazione ai compiti dell'Associazione, sia ad esso sottoposto dal Presidente;
- i) provvede ad integrare i posti dei componenti eletti, che si siano resi per qualsiasi motivo vacanti in seno al Consiglio direttivo stesso e sino a concorrenza del numero massimo previsto, mediante ingresso dei primi non eletti; in mancanza, effettua l'integrazione attraverso la cooptazione di soggetti che dispongano dei requisiti di eleggibilità previsti per i consiglieri;
- l) vota l'integrazione dei componenti che si siano resi, per qualsiasi motivo, vacanti in seno alla Giunta Esecutiva;
- m) fatto salvo il disposto di cui alla precedente lettera i) può cooptare, su proposta del Presidente, ulteriori soci, in numero non superiore a tre che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo ovvero esperti nelle problematiche di interesse dell'Associazione;
- n) può chiamare a far parte del Consiglio direttivo su proposta del Presidente, il Vice Presidente Vicario della provincia di appartenenza del Presidente nazionale;**
- o)** affida eventuali deleghe ed incarichi in relazione ad impegni di natura internazionale, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera g, dello Statuto.
- p)** delibera il commissariamento delle 50&Più territoriali e nomina il Commissario straordinario, in caso di insanabili controversie e violazioni statutarie e regolamentari o di inerzia e cattiva gestione, tali da impedire lo svolgimento delle attività e il perseguimento delle finalità statutarie;
- q)** delibera le adesioni di cui all'art. 1 comma 5 del presente Statuto;
- r)** delibera il provvedimento di decadenza dalla qualità di socio, del socio consigliere nazionale, nonché, accertata l'inerzia dei competenti organi territoriali, degli iscritti che incorrano nei comportamenti indicati dall'art. ~~21~~**20**, comma 5, lettera b;
- s)** emana annualmente disposizioni in relazione all'art. 3;
- t)** può concedere deroghe motivate sulle incompatibilità previste all'art. ~~23~~**22**, comma 2.

## Articolo 15

### Giunta esecutiva: composizione e convocazione

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, che la presiede, da cinque Vice Presidenti e **cinque da dieci** componenti, eletti dal Consiglio direttivo. Partecipa alle riunioni della Giunta esecutiva il Segretario Generale.
2. Possono partecipare con voto consultivo eventuali esperti nominati dal Presidente in attuazione dell'art. **18 17**, comma 2, lettera c.
3. La Giunta esecutiva viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno e quante volte egli lo ritenga necessario o lo richieda almeno 1/3 dei componenti.
4. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, fax o e-mail da spedire a ciascun componente, almeno 5 giorni **lavorativi** prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata via fax o e-mail con 3 giorni **lavorativi** di preavviso.
5. Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la Giunta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione. Le riunioni hanno validità quando siano presenti almeno **sette la metà più uno dei suoi** componenti.
- 7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.**

## **Articolo 16**

### **Giunta esecutiva: competenze**

1. La Giunta esecutiva:
  - a) vigila sull'attuazione, secondo le norme dello Statuto dell'Associazione, delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo;
  - b) provvede all'attuazione delle decisioni consiliari inerenti la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
  - c) esamina i problemi relativi all'attività dell'Associazione da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio direttivo.
2. In caso di urgenza, la Giunta esecutiva può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con deliberazioni da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso, nella riunione immediatamente successiva.

## **Articolo 17**

### **Consulta del Presidente**

~~La Consulta del Presidente è l'organismo consultivo e propositivo che assiste il Presidente nelle politiche di indirizzo e rinnovamento dell'Associazione. A richiesta del Presidente, su specifiche questioni, può formulare pareri ed effettuare consultazioni. La Consulta è composta da quattro componenti scelti dal Presidente; il Presidente Onorario dell'Associazione, per la sua comprovata esperienza e competenza, è componente di diritto. La Consulta resta in carica per l'intero mandato degli organi statutari.~~

## **Articolo 18-17**

### **Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e svolge le funzioni di amministratore ad ogni effetto statutario e nei confronti di terzi.

2. Il Presidente in particolare:

- a) ha la firma che può delegare;
- b) su proposta del Segretario Generale, adotta i provvedimenti riguardanti il personale;
- c) può conferire incarichi su specifiche materie di particolare interesse per l'Associazione;
- d) nei casi di urgenza e necessità adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, sottoponendoli alla ratifica dei rispettivi organi, nella prima riunione immediatamente successiva;
- e) gestisce su delega del Consiglio direttivo eventuali fondi finalizzati allo studio ed alla realizzazione di progetti di interesse generale dell'Associazione;
- f) nomina, sentito il Consiglio direttivo nazionale, le cariche sociali delle società collegate;
- g) propone al Consiglio direttivo la composizione della Giunta esecutiva;
- h) può nominare tra i Vice Presidenti il Vice Presidente Vicario, chiamato a sostituirlo nei casi di assenza o di impedimento;
- i) adempie a tutte le altre funzioni affidategli dallo Statuto.

~~l) può avvalersi della Consulta del Presidente.~~

#### **Articolo 19-18**

##### **Presidenti Onorari ed Emeriti**

1. L'Assemblea, ai vari livelli, può eleggere, su proposta del Presidente, il Presidente Onorario il quale, nel caso, andrà comunque individuato tra i dirigenti che si siano distinti per la lunga e comprovata esperienza associativa e l'impegno profuso per la valorizzazione di "50&Più".

2. Il Presidente Onorario resta in carica per la durata massima degli organi elettivi. Può essere eletto anche con voto palese. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea nazionale, ha voto consultivo e gli possono essere affidati compiti di rappresentanza politica interna ed esterna alla vita associativa.

3. L'Assemblea nazionale, su proposta del Presidente, può attribuire l'onorificenza di Presidente Emerito ai soci che abbiano ricoperto, con impegno e dedizione, ruoli dirigenziali elettivi all'interno degli Organi nazionali dell'Associazione. Gli insigniti dell'onorificenza di Presidente Emerito possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Associazione "50&Più".

4. Il Presidente Onorario ed i Presidenti Emeriti possono essere chiamati a collaborare con il Presidente su specifici progetti di particolare interesse per l'Associazione.

#### **Articolo 20 19**

##### **Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre componenti effettivi **e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema, i quali devono essere iscritti al registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano di età, elegge al proprio interno il suo Presidente.**

**2. Valgono nei confronti del Collegio Sindacale, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile.**

**3. La carica di componente del Collegio Sindacale è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo collegiale nazionale, di cui all'art. 6 comma 2 del presente Statuto.**

**4.** Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Associazione e sul suo concreto funzionamento.

**5.** Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea nazionale, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.

**6.** Qualora il numero dei componenti, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, dovesse risultare inferiore a tre, subentra il membro supplente primo dei non eletti, fino alla prima riunione utile dell'Assemblea che provvederà all'integrazione.

#### **Articolo ~~21~~ 20**

##### **Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e regolamentare e di giurisdizione interna.

2. È costituito da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti di comprovata esperienza associativa. Uno dei componenti effettivi deve essere scelto tra esperti in materie giuridiche e assume la carica di Presidente.

3. La qualità di componente del collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale.

4. Qualora il numero dei componenti dovesse risultare inferiore a tre, subentra il membro supplente primo dei non eletti, fino alla prima riunione utile dell'Assemblea che provvederà all'integrazione.

5. Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

a) decide inappellabilmente - su richiesta delle parti e per ogni livello del sistema - sulle controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi, insorte tra gli iscritti, tra essi e gli organi e/o i componenti degli organi o tra gli organi e/o i componenti medesimi;

b) decide inappellabilmente, e per ogni livello del sistema, sui ricorsi avverso i provvedimenti di decadenza comminati agli iscritti per comportamenti non conformi all'etica e agli obblighi sociali, ovvero contrari a quanto disposto dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle delibere adottate dagli Organi, ovvero lesivi dell'immagine, degli interessi e delle finalità dell'Associazione;

c) esprime pareri su richiesta degli organi statutari.

6. Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

#### **Articolo ~~22~~ 21**

##### **Cariche sociali: criteri di eleggibilità**

1. Può essere eletto alla carica di Presidente provinciale, il Consigliere che sia iscritto come socio "50&Più" da almeno cinque anni senza interruzioni, che negli ultimi 3 anni non sia stato dipendente dell'Associazione, di sue partecipate o dell'Istituto di cui all'art. ~~34~~ 30 o del Sistema Confederale di cui all'art. 1 comma 4 e che, al momento della candidatura, abbia compiuto cinquant'anni di età.

2. **Fatte salve le cariche di cui agli articoli 19 e 20**, possono essere eletti alle cariche sociali nazionali i soci che siano Presidenti delle 50&Più provinciali.

3. In caso di vacanza del Presidente, ne assume le funzioni, fino alla prima riunione dell'Assemblea che provvede alla elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente vicario, ovvero, in mancanza, il

Vice Presidente più anziano d'età. Il nuovo Presidente rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato del predecessore.

4. I componenti degli Organi collegiali nazionali possono essere delegati dal Presidente nazionale a partecipare, con voto consultivo, alle riunioni dei Consigli direttivi provinciali e dei Consigli regionali.

#### **Articolo ~~23~~-22**

##### **Decadenza dalle cariche sociali**

1. In ogni livello del sistema, sono cause di decadenza automatica:
  - a) la perdita della qualità di socio e/o dei requisiti di cui all'articolo ~~22~~ 21;
  - b) l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni dell'Organo di cui si fa parte.
2. Le cariche di Presidente nazionale, Vice Presidente nazionale e Segretario Generale sono incompatibili con incarichi politici esecutivi affidati da partiti e con mandati elettivi, salvo apposita deroga motivata concessa dal Consiglio Direttivo.
3. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, la decadenza dalla qualità di socio e dalle cariche sociali deve essere comminata con un provvedimento deliberato dai competenti Organi nazionali e territoriali, in presenza dei comportamenti di cui all'art. ~~21~~ 20, comma 5, lettera b). Le relative procedure sono disciplinate dal Regolamento dei Probiviri.

#### **Articolo ~~24~~-23**

##### **Durata delle cariche sociali nazionali**

1. Le cariche sociali nazionali hanno la durata di cinque anni e possono essere rinnovate ~~solo per un altro mandato consecutivo~~ **al massimo per ulteriori due mandati**.
2. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato, si considerano svolte per l'intero mandato.

#### **Articolo ~~25~~-24**

##### **Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale dell'Associazione:
  - a) coadiuva ed assiste gli organi nell'espletamento dei loro compiti;
  - b) partecipa, con voto consultivo ai lavori degli organi collegiali;
  - c) è il capo del personale e sovrintende agli uffici, assicurando il loro regolare funzionamento;
  - d) propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e di trattamento giuridico-economico del personale;
  - e) svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei Segretari provinciali e regionali;
  - f) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva e del Presidente;
  - g) ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento dei servizi;
  - h) inoltra il rendiconto preventivo e consuntivo a Confcommercio-Imprese per l'Italia.

#### **Articolo ~~26~~-25**

##### **Organizzazioni territoriali: caratteristiche generali**

1. Come da articolo 5 comma 2, le 50&Più provinciali e regionali non hanno personalità giuridica. Esse godono di autonomia organizzativa ed amministrativa nei limiti e secondo le norme previste dallo Statuto e dagli appositi Regolamenti.

2. I Presidenti delle 50&Più provinciali e regionali durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
3. I componenti il Consiglio direttivo delle 50&Più provinciali durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
4. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato, si considerano svolte per l'intero mandato.
5. Il rinnovo delle cariche sociali 50&Più provinciali e regionali deve avvenire prima dell'Assemblea elettiva dell'Associazione.

#### **Articolo ~~27~~ 26**

##### **50&Più provinciali**

1. 50&Più provinciali sono le strutture territoriali nelle quali l'Associazione inquadra i soci residenti nella stessa provincia per il raggiungimento dei fini statutari.
2. Le 50&Più provinciali svolgono in particolare azioni in ambito sindacale, culturale, turistico, economico, della sicurezza sociale e dei servizi; intraprendono altresì iniziative volte alla socializzazione e valorizzazione della persona anziana, nonché alla elevazione della qualità della vita dei soci.
3. Le 50&Più provinciali rappresentano i soci nei confronti dell'Associazione, di Amministrazioni, Enti e Istituzioni locali e svolgono in loro favore azioni di tutela a livello locale.
4. L'attività delle 50&Più provinciali è disciplinata da apposito Regolamento.

#### **Articolo ~~28~~ 27**

##### **50&Più regionali**

1. 50&Più regionali sono le strutture territoriali costituite dalle 50&Più provinciali di una stessa regione.
2. È compito delle 50&Più regionali rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi dell'Associazione e delle 50&Più provinciali nel territorio regionale, attraverso le seguenti azioni:
  - a) definire progetti di tutela della categoria rappresentata nei confronti dell'Ente Regione e di altri Enti con competenze regionali su materie di loro spettanza;
  - b) attuare ove necessario un'azione di coordinamento tra le attività delle 50&Più provinciali presenti sul territorio;
  - c) promuovere e realizzare specifiche iniziative in materie a loro specificamente demandate dall'Associazione.
3. L'attività delle 50&Più regionali è disciplinata da apposito Regolamento.

### **TITOLO III**

#### **Patrimonio-Amministrazione**

#### **Articolo ~~29~~ 28**

##### **Proventi dell'Associazione**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle seguenti entrate:
  - a) contributi associativi dovuti dai soci residenti in Italia e all'estero, che non sono trasmissibili;
  - b) donazioni ed elargizioni conferite all'Associazione;

- c) proventi derivanti da eventuali pubblicazioni edite a cura dell'Associazione, convenzioni, servizi e società partecipate; d) contributi e finanziamenti di Enti e Istituzioni europee e/o internazionali.
2. I contributi di cui al primo comma, lettera a) del presente articolo, dovuti dai soci residenti in Italia, sono depurati dei costi:
- a) relativi ai prodotti editoriali destinati specificamente ai soci;
  - b) derivanti da quanto stabilito dall'art. 31;
  - c) dell'esazione contributiva, sono ripartiti tra l'Associazione e le 50&Più provinciali, garantendo almeno il 50% alle 50&Più provinciali.
3. In sede di approvazione del rendiconto consuntivo l'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, delibera in merito alla destinazione degli eventuali residui attivi dell'esercizio. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. I contributi associativi versati dai soci residenti all'estero, vengono ripartiti tra l'Associazione e le Organizzazioni di appartenenza, secondo le modalità stabilite dalle apposite convenzioni previste all'art. 1, comma 5.
5. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto alla associazione o ente, con finalità analoghe od affini, come indicato dalla assemblea che delibererà lo scioglimento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
6. 50&Più si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue emanazioni societarie.

#### **Articolo ~~30~~-29**

##### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre.

## **TITOLO IV**

### **Disposizioni Diverse**

#### **Articolo ~~31~~-30**

##### **Servizi ai soci**

1. In considerazione dei fini sociali, dei compiti di cui alla Legge n.152/2001 ed in relazione alla delibera della Giunta di Confcommercio-Imprese per l'Italia, che ha demandato a 50&PIÙENASCO il compito di tutela e di assistenza agli anziani, nonché il sostegno e lo sviluppo dell'Associazione, 50&Più riconosce in 50&PiùEnasco l'Istituto che in via privilegiata è chiamato a svolgere le attività di servizio verso i soci 50&Più nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'Associazione concorre ai costi sostenuti da 50&PiùEnasco per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, mediante l'erogazione di un contributo annuale secondo la misura fissata dal Consiglio direttivo

#### **Articolo ~~32~~-31**

## **Interpretazione integrativa dello Statuto**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, ove compatibili, le corrispondenti norme dello Statuto di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e, in difetto, le disposizioni del Codice civile.

### **Articolo ~~33~~32**

#### **Norme transitorie ~~e finale~~**

~~1. Agli effetti dell'articolo 24, comma 1 e dell'articolo 26, comma 2 dello Statuto, il primo mandato quinquennale decorre dalle elezioni del 2014.~~

**1. Le modifiche di cui all'articolo 15 comma 1 entrano in vigore con la prima riunione utile del Consiglio direttivo che provvederà all'integrazione come da articolo 14 comma 2, lettera a.**

**2. Le modifiche di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 3, entrano in vigore con il primo rinnovo degli Organi successivo alla data di approvazione del presente Statuto.**

~~2. 3.~~ L'eventuale variazione della denominazione dell'Organizzazione a cui "50&Più" aderisce ("Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali del Lavoro Autonomo, in seguito denominata Confcommercio-Imprese per l'Italia") che dovesse intervenire successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto, sarà riportata automaticamente nel presente Statuto, in deroga alle norme procedurali che disciplinano le modifiche statutarie ai sensi dell'articolo 12, comma 2 dello Statuto stesso.

~~3. Qualora, ai sensi dell'art. 13, comma 1, sia già stato cooptato un componente del Consiglio Direttivo, scelto tra i sostenitori quali previsti dall'art. 3, lo stesso resterà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio e poi non potrà essere rieletto.~~